

**SI RACCOMANDA UNA PRELIMINARE E ATTENTA LETTURA DEL BANDO, DI TUTTI GLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA PREDISPOSIZIONE DI QUANTO A CORREDO DELLA DOMANDA PUBBLICATI SULLE PAGINE WEB DEDICATE AL BANDO**

## **1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**

### **1.1 Esistono dei limiti (minimi o massimi) di caratteri da considerare per la compilazione dei documenti e format previsti dal bando?**

No. Per la compilazione dei documenti non sono previsti limiti minimi o massimi di caratteri.

### **1.2 Come può un'impresa estera assolvere all'obbligo di apposizione di una firma digitale conforme alla vigente normativa italiana?**

Nel caso di impresa estera il documento definitivo in pdf potrà essere firmato secondo una delle seguenti modalità:

- a) apposizione di idonea firma digitale da parte del legale rappresentante dell'impresa;
- b) apposizione di idonea firma digitale da parte di un soggetto delegato interno all'impresa;
- c) apposizione di idonea firma digitale da parte di un soggetto delegato NON interno all'impresa.

In questo caso, oltre alla delega che conferisce il potere di firma al sostituto delegato, l'impresa dovrà allegare una copia del modulo di domanda firmato con firma autografa dal proprio legale rappresentate e corredato di documento di identità in corso di validità.

## **2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO**

### **2.1 Soggetti che alla data del 21/12/2023 detengano una quota di partecipazione nella startup UGUALE al 20% possono configurarsi come investitori esterni ai sensi del bando?**

NO. Si conferma che, al fine di potersi configurare come "investitore esterno" ai sensi del par. 2.9 del bando, è necessario detenere alla data del 21/12/2023 una quota di partecipazione nella startup INFERIORE al 20%. Il possesso, alla medesima data, di quote di partecipazione PARI al 20% non consente pertanto il riconoscimento della maggiorazione dell'intensità di aiuto.

### **2.2 Gli investitori esterni devono obbligatoriamente entrare nel capitale della start up?**

NO. Al fine di potersi configurare come "investitore esterno" ai sensi del par. 2.9 del bando non sussiste obbligo per i soggetti investitori di entrare nella compagine societaria della start up (es. attraverso un aumento di capitale).

E' fatto salvo che, a prescindere dalla tipologia di conferimento prevista (es. aumento di capitale, finanziamento soci, SFP, etc.), gli integrali versamenti che concorrono al riconoscimento della maggiorazione devono in ogni caso avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte di

Finpiemonte dell'approvazione del *business plan*, in quanto condizione necessaria per il provvedimento di concessione.

**2.3 Fino a quando deve essere obbligatoriamente mantenuto lo status di start up innovativa? La start up può perdere lo status di start up innovativa nel corso di realizzazione del *business plan*?**

Tutti i requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.1, ivi incluso lo status di start up innovativa, devono essere mantenuti sino alla data di concessione dell'agevolazione, così come previsto al par. 3.3 lettera a). Si conferma che l'eventuale perdita dello status di start up innovativa (es. trasformazione in PMI innovativa) dopo la concessione e nel corso della realizzazione del *business plan* non comporta quindi la revoca dell'agevolazione.

**2.4 Possono presentare domanda le start up non ancora in possesso di un bilancio approvato e depositato?**

Sì.

**2.5 In che modo è possibile soddisfare il requisito di coerenza con la S3 (Strategia di Specializzazione Intelligente) regionale? L'impresa deve necessariamente possedere un codice ATECO attinente agli SPI (Sistemi Prioritari dell'innovazione) della S3 regionale?**

Sono ammissibili i *business plan* che:

- a) afferiscano obbligatoriamente a una delle tre Componenti Trasversali dell'innovazione (transizione digitale, transizione ecologica, impatto sociale e territoriale) previste dalla S3 e
- b) risultino coerenti con almeno uno dei sei Sistemi Prioritari dell'innovazione (Aerospazio, Mobilità, Manifattura avanzata, Tecnologie, materiali e risorse verdi, Food, Salute) della S3.

Con riferimento al punto b), per ottemperare al requisito della coerenza con la S3 occorre motivare come "i risultati attesi possano trovare applicazione anche con riferimento alle specifiche Traiettorie di sviluppo e campi di applicazione dei Sistemi Prioritari individuati". Alla Sezione 1.3 del format di *business plan* (Allegato 5 al bando), quando occorre descrivere gli elementi di coerenza del *business plan* con almeno uno dei sei SPI, viene quindi richiesto di indicare "come I RISULTATI ATTESI dalla realizzazione del progetto POSSANO TROVARE APPLICAZIONE ANCHE con riferimento ad almeno una specifica Traiettoria di sviluppo e a uno specifico campo di applicazione del SPI prescelto".

Si chiarisce al riguardo che risulta quindi necessario che almeno una delle applicazioni o destinazioni d'uso dei prodotti/servizi sviluppati dalla startup (seppure in via non esclusiva o prioritaria) riguardino una specifica traiettoria di sviluppo e uno specifico campo di applicazione di un determinato SPI. Non è per contro obbligatoriamente richiesto che il codice ATECO, così come l'ambito di operatività e i prodotti/servizi sviluppati dalla startup, ricadano strettamente in uno dei sei SPI della S3.

A titolo esemplificativo, una startup operativa nell'ambito dell'intelligenza artificiale che sviluppi tecnologie semantiche per estrapolare conoscenze da documenti elettronici in rete potrebbe risultare ammissibile qualora evidenziasse l'applicabilità di tali tecnologie per estrapolare conoscenze da referti diagnostici (possibile coerenza con il Sistema Prioritario dell'Innovazione "Salute", Traiettorie "Tecnologie e soluzioni innovative in ambito preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo (umano e veterinario)", campo di applicazione "Sistemi predittivi e di diagnostica avanzata, anche da remoto o portatili o integrati con soluzioni per la salute basate sulle tecnologie ICT (big data, digital twins, IoT, AI, machine learning").

**2.6 Un'impresa avente sede legale non in Piemonte e che abbia già aperto un'unità locale in Piemonte ha diritto alla premialità, qualora l'unità locale in Piemonte non risulti ancora operativa alla data di presentazione della domanda?**

No. Il par. 2.8.1 del bando riporta che la premialità "è riconoscibile alle start up che, al momento della presentazione della domanda, abbiano già una sede localizzata fuori Piemonte e che intendano aprire un'unità locale sul territorio piemontese funzionale alla realizzazione del *business plan* per cui si richiede l'agevolazione, fatto salvo il rispetto del principio di non delocalizzazione". A tal fine si chiarisce che il censimento di un'unità locale, sebbene la stessa non risulti ancora operativa, in data precedente la presentazione della domanda configura già un insediamento dell'impresa sul territorio.

**3 INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI - DNSH - IMMUNIZZAZIONE – IMPORTO DELLE AGEVOLAZIONI**

**3.1 Da quando decorrono i 18 mesi di durata massima del progetto?**

I 18 mesi di durata massima del progetto decorrono dalla data indicata nel provvedimento di concessione (o in successive comunicazioni, nel caso di approvazione di eventuali richieste di proroga).

**3.2 In riferimento alla voce di spesa c. di cui al par. 2.6 del bando (spese per acquisto di macchinari e attrezzature o per forniture di componenti funzionali allo svolgimento dell'attività) il contributo pubblico viene riconosciuto in corrispondenza delle quote di ammortamento relative alla durata del progetto?**

No. Con riferimento alla voce di spesa in oggetto, il contributo pubblico riconoscibile è calcolato rispetto al costo totale di acquisto.

### **3.3 Come viene calcolato il contributo pubblico riconoscibile in corrispondenza di licenze software?**

Come già indicato al precedente punto 3.3, anche con riferimento alle licenze software il contributo pubblico riconoscibile è calcolato rispetto al costo totale di acquisto e non delle quote di ammortamento.

### **3.4 In riferimento alla voce di spesa a. di cui al par. 2.6 del bando (spese per il personale) il contributo pubblico viene riconosciuto in corrispondenza di costi unitari standard predeterminati (i.e €35,49)?**

No. Le spese di personale sono rimosciute a costo reale. Per maggiori dettagli al riguardo si rimanda al par. 4.1.2 della guida unica alla rendicontazione.

### **3.5 Gli apporti in natura dei soci e amministratori rientrano tra le voci di spesa ammissibili?**

Sì. Purché siano strettamente funzionali alla realizzazione del *business plan* oggetto di agevolazione e coerenti con le modalità e i limiti previsti dal bando, le attività prestate dai soci e amministratori rientrano tra le voci di spesa ammissibili. Le suddette attività possono in particolare essere attribuite:

- a) agli “apporti in natura sotto forma di prestazione volontaria di lavoro non retribuito” (voce di spesa b. di cui al par. 2.6 del bando), nel limite massimo 30% dei costi complessivamente ammissibili. In tal caso la rendicontazione dovrà seguire le indicazioni ed essere corredata di tutta la documentazione di cui al par. 4.2.1 della Guida unica alla rendicontazione dei costi (delibera del CDA o dell’organo equivalente, etc.);

oppure:

- b) in caso di Socio Amministratore dipendente in possesso di regolare cedolino, alle “spese per il personale” (voce di spesa a. di cui al par. 2.6 del bando). In tal caso la rendicontazione dovrà seguire le indicazioni ed essere corredata di tutta la documentazione di cui al par. 4.1.2 della Guida unica alla rendicontazione dei costi. Si rammenta che nel caso specifico le spese di personale devono essere rendicontate a costi reali e non secondo costi unitari.

I soci e gli amministratori in oggetto possono rivestire ulteriori cariche in altre società, fatta salva la coerenza delle ore rendicontate rispetto alle attività relative al *business plan* oggetto di agevolazione.